INFORMAZIONI PER STRANIERI

Cittadini Comunitari

Cittadini Extracomunitari

Cittadini Comunitari

Procedure per <u>la prima iscrizione</u> di cittadini comunitari all'Albo Professionale dei Farmacisti in Italia.

Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista, per la quale in Italia è richiesta l'iscrizione all'albo, l'interessato deve presentare al Ministero della Sanità, Dipartimento delle Professioni Sanitarie, Ufficio III, Piazzale dell'Industria n.20, 00144 Roma, domanda in lingua italiana, in carta da bollo, nella quale sia indicata anche la provincia presso il cui ordine dei farmacisti si richiede l'iscrizione.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

uno dei titoli di farmacista previsti nell'allegato al decreto (D.L. n.258/1991), in originale o copia autenticata;

un estratto del casellario giudiziale, ovvero in mancanza un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello stato di origine o di provenienza;

un certificato di cittadinanza;

un certificato sulle condizioni di salute dell'interessato conforme alle norme stabilite dallo Stato membro di origine o di provenienza per l'esercizio della professione;

I documenti devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità

diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b), c) e d) non devono essere di data anteriore a tre mesi.

Il Ministero della Sanità, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro due mesi dal ricevimento e provvede a trasmettere gli atti all'ordine dei farmacisti della provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.

In caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, il Ministero della Sanità, svolge i necessari accertamenti presso le autorità competenti dello Stato di origine.

Il competente ordine provinciale dei farmacisti, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda e della relativa documentazione inviate dal Ministero della sanità, completa la procedura per l'iscrizione all'ordine stabilita dalle vigenti norme.

Il cittadino di un Paese comunitario che abbia ottenuto la iscrizione all'ordine dei farmacisti ai sensi del presente decreto <u>ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi</u> obblighi e mansioni disciplinari previsti per i farmacisti italiani.

Il Ministero della Sanità invia, a richiesta, alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità Europea tutte le informazioni relative a misure di carattere disciplinare, nonché a sanzioni penali connesse all'esercizio della professione, adottate nei confronti degli iscritti agli ordini dei farmacisti, che abbiano chiesto di esercitare la professione in un Paese comunitario.

Gli ordini dovranno accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Per informazioni più dettagliate è consigliabile rivolgersi alla segreteria dell'Ordine dei Farmacisti.